

		Sentenza-Ordinanza n. 121/2024
	REPUBBLICA ITALIANA	
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA	
	Composta dai seguenti magistrati:	
	Luigi Cirillo Presidente	
	Gianpiero D’Alia Consigliere (relatore)	
	Guido Tarantelli Primo Referendario	
	SENTENZA-ORDINANZA	
	nei giudizi riuniti in materia di conto iscritti ai nn. 23609,	
	23613 e 23617 del registro di Segreteria, relativi ai conti	
	giudiziali nn. 39939, 39951 e 40341, resi da	
	GIOVAMBATTISTA DE SARRO (cod. fisc.:	
	DSRGMB55R02F888K), agente contabile Rettore dell’Università	
	“Magna Graecia” di Catanzaro (97026980793), in qualità di	
	consegnatario di azioni della medesima Università, per gli	
	esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, relative alla società	
	Biosistema Scarl. Non costituito in giudizio.	
	Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;	
	Nella pubblica udienza del 17 gennaio 2024, previa riunione dei	
	tre giudizi di conto, data per letta, la relazione del giudice	
	relatore, Cons. Gianpiero D’Alia, udito il Pubblico Ministero,	
	nella persona del dott. Costantino Nassis, che ha concluso come	
	da verbale di udienza. Nessuno è comparso per l’agente	
	contabile e per l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro.	
		1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. Con **relazioni** nn. 201/2023, 205/2023 e 209/2023, relative rispettivamente ai conti giudiziali nn. 39939, 39951 e 40341, aventi a oggetto la gestione della partecipazione societaria dell'Università "Magna Graecia" di Catanzaro nella società "Biosistema Scarl" da parte del Rettore Giambattista De Sarro, quale consegnatario della predetta partecipazione azionaria, per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, il Magistrato designato ha chiesto al Collegio, ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c., che gli stessi siano dichiarati **inammissibili**, con la loro eventuale trasmissione alla Sezione regionale di controllo, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP. In particolare, il Magistrato designato, ha premesso che i titoli azionari e partecipativi rientrano tra i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste la resa del conto giudiziale, ai sensi dell'art. 20, lett. c), del R.D. n. 827/1924, estesa agli enti locali dall'art. 93 del d.lgs. n. 267/2000; che, pertanto, il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli "dematerializzati"; che, in virtù della più recente giurisprudenza, tenuto alla resa del conto è il soggetto incaricato dall'ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate, e cioè chi li gestisce; che il conto, redatto su modello 22, sottoscritto dall'agente contabile e sottoposto al visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario, deve contenere la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all'inizio e alla fine

dell'esercizio, con l'indicazione del motivo delle variazioni; che devono, inoltre, essere documentate, con apposita relazione, le modalità di esercizio della gestione da parte delle società stesse e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche; che il mancato esercizio dei diritti di azionista pubblico può comportare ipotesi di responsabilità azionabile dinanzi alla Corte dei conti a iniziativa del P.M. contabile; che, infine, è compito dell'amministrazione trasmettere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti i conti degli agenti contabili, muniti del visto di parificazione con le scritture dell'ente, ossia della corrispondenza tra i valori delle quote di partecipazione indicate nei conti e quelli riportati nel conto patrimonio; e che, pertanto, vi è la necessità di tenere aggiornati e completi gli inventari, punto di riferimento per il riscontro della parificazione delle scritture. Ha aggiunto che, nel caso in esame, sono pervenuti alla Sezione giurisdizionale i conti giudiziali sopra indicati, relativi alla detenzione di una quota di partecipazione nella società "Biosistema Scarl" e che, tuttavia, per tale categoria di beni, non ritiene sussistente l'obbligo della resa del conto. Secondo il Magistrato designato, infatti, il conto è stato presentato dal Rettore dell'università quale agente contabile consegnatario di azioni di una società che, in ragione delle disposizioni del TUSP, è da liquidare entro il 31 dicembre 2021. Inoltre, la società, con sede in Sassari, è stata costituita il 7

dicembre 2006 ed è una società consortile a responsabilità limitata, il cui oggetto sociale contempla lo svolgimento di attività di informazione scientifico-tecnologica e trasferimento tecnologico nel settore delle biologie avanzate e il cui anticipato scioglimento, con la nomina del liquidatore, è stato deliberato dall'assemblea dei soci nell'esercizio 2015. Secondo il Magistrato designato, le quote di partecipazione al capitale nell'ambito di società partecipate o associazioni riconosciute o altre forme di partenariato (ove la struttura delle stesse sia privatistica) non dovrebbero essere comprese nel novero dei beni in custodia, assoggettabili, pertanto, al conto giudiziale, e ciò in particolare considerazione dell'art. 12 del TUSP, ove, in materia di responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate, si fa esclusivo riferimento alla responsabilità civile ed erariale e non anche a quella strettamente contabile, e della pronuncia della Cassazione (SS.UU., 15 gennaio 2010, n. 519). Da qui la questione della inammissibilità dei conti giudiziali in esame, sottoposta dal Magistrato designato alle valutazioni del Collegio.

II. Con **decreti presidenziali** nn. 231/2023, 235/2023 e 239/2023 del 3 luglio 2023, sono state fissate le udienze di discussione dei tre giudizi di conto in esame per il giorno 17 gennaio 2024.

I decreti, unitamente alle relazioni del Giudice designato, sono

stati ritualmente comunicati all'amministrazione universitaria, per il tramite di quest'ultima all'agente contabile, e al P.M..

III. All'udienza del 17 gennaio 2024, il Collegio, con il consenso del P.M., ha disposto la riunione dei tre giudizi di conto. Il P.M. ha aderito alle conclusioni del Magistrato istruttore. Nessuno è comparso per l'agente contabile e per l'Università "Magna Graecia" di Catanzaro. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. I conti giudiziali oggetto del presente procedimento sono ammissibili, sussistendo giurisdizione piena della Corte dei conti anche con riguardo ai profili evidenziati dal Magistrato designato nelle tre relazioni all'esame del Collegio. È, infatti, noto che i titoli azionari e partecipativi sono compresi tra i beni mobili dello Stato, ai sensi degli artt. 20, lett. c), 29, ultimo comma, e 32 del R.D. n. 827/1924; che, in forza delle richiamate disposizioni, sussiste l'obbligo della resa giudiziale del conto anche per tali beni; e che, peraltro, per gli enti locali, il d.P.R. n. 194/1996 ha approvato il modello 22 per la resa del conto della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni. Ed è appena il caso di ricordare, inoltre, che la Corte di cassazione ha da sempre riconosciuto la indefettibile funzione di garanzia della giurisdizione di conto su tutte le componenti patrimoniali e finanziarie, anche con riguardo, quindi, alle partecipazioni azionarie, e che, pertanto, il giudizio di conto non può essere

limitato al titolo originario nella sua materialità ma deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili e i dividendi distribuiti, considerato, peraltro, le innumerevoli partecipazioni non materializzate della p.a. in soggetti privati (cfr. Cass. SS.UU., ord. n. 7390 del 6 febbraio 2007). È, altresì, noto che il giudizio di conto è di carattere oggettivo e necessario (cfr. Corte Cost., sentenza n. 114/1075) e non necessita di *interpositio legislatoris*, posto che l'art. 103, secondo comma, Cost. assoggetta, in maniera generalizzata e immediata, tutti gli agenti contabili alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di conti giudiziali. L'art. 12 del TUSP deve, quindi, essere interpretato in conformità a tale quadro costituzionale e ordinamentale di riferimento. Il Collegio non condivide, pertanto, la tesi del Magistrato designato, perché la disposizione in esame disciplina, con riguardo agli organi di "amministrazione e controllo" delle società partecipate, la diversa questione dell'ambito applicativo delle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali rispetto all'azione di responsabilità amministrativa per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società *in house* e subito dagli enti partecipanti. La disposizione non incide, pertanto, sull'ambito del giudizio di conto, di applicazione tendenzialmente generale, avente a oggetto la gestione delle azioni e partecipazioni da parte dell'agente contabile consegnatario delle medesime. Le già

indicate argomentazioni riguardano anche gli enti provvisti di autonomia costituzionale, come le Università, considerato che la giurisprudenza costituzionale ha sempre affermato che rientrano nella competenza statale, ex art. 117, comma 1, lett. l), Cost., tanto i profili civilistici, come i diritti e gli obblighi dell'impiego privatizzato dei pubblici dipendenti, quanto i profili giurisdizionali come la disciplina della responsabilità amministrativa.

II. In considerazione di quanto sopra evidenziato e della sentenza-ordinanza n. 242/2023 di questa Sezione sul punto, non può che ritenersi l'ammissibilità dei conti giudiziali in esame. A ciò si aggiunga, inoltre, che, in forza della già menzionata giurisprudenza della Corte di cassazione, il sindacato del giudice contabile non può ritenersi limitato al titolo originario nella sua materialità ma deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti. Ne deriva che, in ragione della natura delle funzioni svolte dall'agente contabile, quest'ultimo può essere chiamato a rispondere in sede di giudizio di conto solo delle operazioni dallo stesso eseguite di natura esecutiva/custodiale e/o poste in essere sulla base di direttive dell'amministrazione-socio, non invece degli atti di complessivo esercizio dei diritti dell'azionista o del titolare di partecipazione (come ad esempio l'espressione del voto, la stipulazione del patto di sindacato, l'esercizio di un diritto di opzione), la cui valutazione deve ritenersi, in via di

principio, demandata al giudizio di responsabilità.

Da qui l'ammissibilità dei tre giudizi di conto riuniti, ove si consideri, peraltro, che la partecipazione nella società "Biosistema Scarl", per ciascuno degli esercizi finanziari in esame (2019, 2020 e 2021), risulta invariata in quantità e valore. Ne deriva, pertanto, che, ai sensi dell'art. 149 c.g.c., gli atti devono essere restituiti al Magistrato designato per il prosieguo dell'istruttoria.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria,

- Dichiarare ammissibili i giudizi di conto riuniti;
- Dispone la restituzione degli atti al Magistrato designato per il prosieguo dell'istruttoria, con termine fino al giorno **13.10.2024** per il deposito della relazione conclusiva;
- Fissa per la prosecuzione del giudizio l'udienza del **13.11.2024**
- Spese al definitivo.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 17 gennaio 2024.

Il Giudice relatore

Il Presidente

Cons. Gianpiero D'Alia

Pres. Luigi Cirillo

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositato in data 01/07/2024

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente